

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Polizza RCT/O

CONTRAENTE / ASSICURATO

UMBRIA TPL E MOBILITA' S.p.A.
Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia
P.IVA 03176620544

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si deve intendere per:

ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione;
POLIZZA	il documento che prova e regola l'assicurazione
CONTRAENTE	il soggetto che stipula l'assicurazione e cioè Umbria TPL e Mobilità S.p.A.
ASSICURATO	la persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: - l'Azienda Contraente; - tutte le persone fisiche dipendenti dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi Amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo;
IMPRESA/SOCIETA'	La Compagnia Assicuratrice.
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione;
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
SINISTRO	RCT/O il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
INDENNIZZO/ INDENNITA'/ RISARCIMENTO	la somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro;
DANNO LIQUIDABILE	il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo;
SCOPERTO	parte dell'ammontare del danno che rimane o
FRANCHIGIA	la somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile;
LIMITE DI INDENNIZZO	la somma massima dovuta dalla Società;
PERIODO DI ASSICURAZIONE	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale;
INSEDIAMENTO	ciascun complesso di cose dell'Assicurato, o per le quali esista un suo interesse assicurabile;
COSE	sia i beni materiali sia gli animali;
STABILIMENTO	ogni installazione o complesso di installazioni volte, in modo continuo o discontinuo, ad effettuare la gestione delle attività di cui all'oggetto della presente polizza
RETRIBUZIONI	Tutto ciò che i "dipendenti" ricevono dall'Assicurato a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta)
IMPIANTO FUNICOLARE	Impianto per il trasporto di cose e persone tra due località separate da un forte dislivello, costituito da vagoni, carrozze, cabine trainate su rotaie da uno speciale cavo metallico, comprensivo di tutta la strumentazione in dotazione necessari per il relativo funzionamento.
FATTURATO	Volume d'affari complessivo, esclusa IVA

Art. 1 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 DURATA DEL CONTRATTO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 30/09/2021 e scadrà alle ore 24:00 del 30/09/2024, senza tacito rinnovo alla scadenza finale e ricorrenza annuale il 30/09. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima ricorrenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

La Società si impegna a concedere una proroga del contratto, alle stesse condizioni normative ed economiche, di 180 (centottanta) giorni se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto. Il Contraente invierà la richiesta alla Società con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

1.2 COASSICURAZIONE E DELEGA (valida solo in caso di polizza in coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare tutti gli atti anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

1.3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Si conviene comunque che l'eventuale omissione di dichiarazioni da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni, sia all'atto della stipulazione della polizza che durante il corso della stessa, non pregiudicheranno l'operatività di questa assicurazione, sempreché avvenute in buona fede e fermo il diritto della Società di richiedere il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate.

Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data della comunicazione fatta dal Contraente e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'art.1897 cc.

1.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro mezzo.

1.5 PAGAMENTO DEI PREMI (perfezionamento e rate successive) – PERIODO DI MORA PER OGNI RATA

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro **60 giorni** dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di **60 giorni** vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma. Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del **60° giorno** dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

1.5 BIS - REGOLAZIONE PREMIO

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza - che viene inteso come premio minimo annuo comunque acquisito - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio nel periodo di riferimento.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di congruaggio, la Società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta al Contraente a mezzo lettera raccomandata; le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della stessa.

Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo di sospensione delle garanzie. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

1.6 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto efficacemente coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

In deroga al disposto dell'Art. 1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

1.7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Il presente contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

In caso di interpretazione dubbia delle clausole le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'assicurato/contraente.

1.8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.9 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è diversamente regolato al presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge.

1.11 RECESSO PER SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di **90 giorni** da darsi con lettera raccomandata con specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà. Il computo dei **90 giorni** decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

1.12 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm. e ii. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

1.13 OBBLIGHI DELLA SOCIETA' INERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà riportare per ciascun sinistro

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia di rischio assicurato;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro agli atti, senza seguito;

b) sinistro liquidato, con liquidazione pari a € _____;

c) sinistro aperto/riservato, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____;

Art. 2 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

2.1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve, a parziale deroga dell'Art. 1913 C.C., darne avviso scritto all'Impresa, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne abbia avuto conoscenza l'Ufficio preposto.

Il Contraente/Assicurato è tenuta a denunciare solamente i sinistri per i quali abbia ricevuto una formale richiesta di risarcimento.

Il Contraente/Assicurato è tenuta a denunciare alla Società, nei medesimi termini temporali, e per il medesimo tramite, eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.)" solo ed esclusivamente:

a) In caso di sinistro per il quale abbia luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa prevista a norma di legge;

b) In caso di richiesta di risarcimento, o azione legale, avanzate da parte di dipendenti, o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del DPR 30/6/1965 n. 1124.

E' comunque data facoltà al Contraente/Assicurato di denunciare, qualora lo ritenga opportuno, anche i casi in cui non sia stata formalizzata una richiesta.

Resta inteso che, una volta che il Contraente/Assicurato abbia dato comunicazione di quanto sopra alla Società, qualsiasi reclamo causato da tale circostanza che venga inoltrato in seguito, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, sarà coperto dalla presente polizza.

Agli effetti dell'assicurazione resta comunque fermo l'obbligo per il Contraente/Assicurato della comunicazione scritta, appena possibile, sempre direttamente alla Società ogniqualvolta si verifichi un episodio mortale che, anche solo presumibilmente, possa dare origine ad una richiesta di risarcimento.

L'Impresa ha diritto di avere in visione gli atti ed i documenti connessi e conseguenti al sinistro denunciato.

2.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI E PERITALI

L'impresa, nella tutela dei diritti e/o degli interessi del Contraente/Assicurato, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato e/o di dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di fatti connessi all'espletamento dei propri compiti, designando legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta del Contraente/Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non risponde di multe o ammende.

L'impresa si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

2.3 RINUNCIA ALLA RIVALSA

L'impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - e colpa grave giudizialmente accertata al diritto di azione di surroga prevista dall'Art. 1916 del Codice Civile nei soli confronti di:

- Società partecipate e/o controllate
- nei confronti di altri soggetti assicurati con la presente polizza

L'Impresa si obbliga, in seguito al decesso di Assicurati, a tenere indenni i rispettivi eredi dalla rivalsa dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa.

2.4 OBBLIGHI DELLA SOCIETA' NELLA GESTIONE DEI SINISTRI

Si prende atto che l'Impresa prenderà in carico la gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento indipendentemente dal fatto che la stessa compori, o prevedibilmente possa comportare, un risarcimento inferiore alla franchigia o agli scoperti previsti dalla presente polizza.

L'Impresa si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Alle scadenze trimestrali convenute il Contraente, sulla base delle evidenze dell'Impresa (quietanze rilasciate e sottoscritte / copia degli assegni spediti), si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso, entro 60 giorni.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque, motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

ASSICURATO E ATTIVITA' ESERCITATA

Assicurato: UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA

Attività esercitata.

La società ha per oggetto la progettazione, organizzazione e promozione dei servizi di trasporto pubblico di persone e merci con qualunque modalità esercitata; lo svolgimento di tutti i servizi complementari, accessori o comunque connessi alla mobilità pubblica e privata. L'attività potrà essere esercitata sia direttamente che mediante società controllate, collegate o comunque partecipate. La società potrà procedere all'acquisto e la vendita di immobili di qualsiasi genere; l'attività di gestione di immobili in genere, sia di proprietà che di terzi, e la locazione degli stessi.

La società potrà svolgere le funzioni di Agenzia unica per la mobilità ed il Trasporto Pubblico locale ai sensi, nel rispetto e con le modalità di cui alla Legge Regionale 2 Aprile 2015 n. 9: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)".

Allo scopo di conseguire le finalità di cui sopra, tutte costituenti l'oggetto ed il campo di attività sociale, la società potrà costituire anche sedi secondarie e filiali, in Italia e all'Estero, aventi oggetto simile o complementare, così come potrà assumere la partecipazione in altre Società pure esse operanti nei medesimi campi di attività e compiere ogni attività connessa, come la partecipazione ad appalti, gare, trattative private, licitazione con privati, società, Enti e Amministrazioni, sia pubbliche che private, civili, militari, ecc.

Essa può, comunque, compiere tutte le operazioni industriali complementari, commerciali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie e creditizie in genere, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale assumere rappresentanze con o senza deposito, partecipare ad altre imprese, società o raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi e società consortili aventi scopi analoghi o complementari al proprio, prestare fidejussioni e garanzie anche a favore di terzi, assumere e concedere aziende in locazione esercenti attività analoghe, similari o complementari.

Potrà inoltre svolgere sia direttamente, che mediante società controllate, collegate o comunque partecipate, la prestazione di servizi tecnici, commerciali, amministrativi, consulenziali ed informatici a società controllate, collegate o comunque partecipate, nonché eventualmente a terzi, nel rispetto delle riserve professionali stabilite dalla legge, potrà erogare servizi finanziari, anche di tesoreria centralizzata, ad altre imprese del gruppo di cui fa parte o comunque

partecipate da essa società o da tali imprese, nel rispetto delle riserve professionali previste dalla legge e con il divieto di compiere operazioni riservate dalla legge agli enti finanziari che svolgono attività nei confronti del pubblico.

Sono comprese inoltre tutte le attività previste dallo Statuto societario, nonché quelle accessorie, complementari, secondarie, affini e connesse a quelle principali.

Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla Legge direttamente o per mezzo di enti.

Si precisa che il contraente svolge attività di gestione in regime concessorio del percorso di mobilità dolce (pedonale, ciclabile, a cavallo ecc.) sul tracciato dell'ex ferrovia Spoleto-Norcia.

Si precisa altresì che è compresa la Responsabilità ricadente sul Contraente relativamente a tutti gli assets nella disponibilità della stessa (es. gestione e conduzione di immobili, piazzali, aree verdi, stazioni, caselli, etc.) ubicati a ridosso della Linea Ferroviaria Regionale e non più strumentali ed essenziali all'esercizio ferroviario, oggi gestito da RFI S.p.A. Tutto quanto sopra riportato è regolamentato dal verbale di integrazione all'appendice all'Atto di concessione per l'affidamento a Umbria TPL e Mobilità S.p.A. delle attività di gestione ed di realizzazione degli investimenti sulle infrastrutture ferroviarie regionali umbre del 07/06/2019 e successivo atto di cessione di quota di società rep. N. 54601 sottoscritto in data 10/06/2019, Notaio Luca Amato.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi forma di tutte le attività sopra menzionate.

Si precisa infine che, come riportato nel documento "informativa di gara", rimane esclusa dalla presente copertura assicurativa (RCT/RCO-I) l'attività di gestione, anche in regime concessorio, di infrastrutture ferroviarie di interesse regionale e locale ivi comprese le attività di ordinaria e straordinaria manutenzione delle medesime. Fatto salvo quanto sopra indicato

Art. 3 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) e RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI D'OPERA (R.C.O.)
--

3.1 MASSIMALI ASSICURATI

L'assicurazione prestata con la presente polizza opera per i seguenti Massimali:

- Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) € 5.000.000,00 unico per sinistro;
- Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.) € 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 3.000.000,00 per ogni Prestatore d'opera.

Si precisa comunque che qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà superare il massimale di € 5.000.000,00.

3.2 CALCOLO DEL PREMIO ANNUO

Il premio totale annuo è calcolato come segue:

applicando al Fatturato annuo preventivo di € 3.300.000,00 (TRE MILIONITRECENTOMILA/00) il tasso lordo del ____%, comportante un premio annuo anticipato di € _____ =

Il premio totale annuo, comprensivo di imposte, minimo comunque acquisito è quindi pari a € _____ =

3.3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

R.C.T.

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo dello stesso e da fatto doloso e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata in polizza.

R.C.O.

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000.

La Società quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;

2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 81 del 9/4/2008 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, così come modificato dal D. Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 2500,00 per ogni persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

3) ai sensi di legge per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio, e ciò sempreché sia operante la garanzia R.C.O. e nell'ambito dei massimali ivi previsti.

MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali contratte in servizio e per cause di servizio, indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima

volta durante il periodo di validità della presente polizza, e in data non antecedente al 31.12.2002., per fatti che non siano già noti all'Assicurato

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari a 1.000.000 € per sinistro. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi, all'amianto o alla silicosi.

3.4 BUONA FEDE INAIL

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

3.5 INOSSERVANZA DELLE LEGGI SULLA SICUREZZA

Ferma restando l'esclusione dei sinistri causati volontariamente dall'Assicurato, la Società conferma che non solleverà eccezioni qualora venga accertato che il danno è conseguenza dell'inosservanza o violazione delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

3.6 RIVALSA I.N.P.S.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.7 ESCLUSIONI

Fatte salve le deroghe espressamente previste in polizza nei successivi articoli, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a Terzi.
- b) per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi del D.lgs. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione (Responsabilità Civile Autoveicoli), nonché i danni derivanti da impiego di aeromobili e natanti.
- c) per i danni conseguenti a sviluppo, in qualunque modo originato, di energia nucleare
- d) da furto, eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono compresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità.
- e) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento, esalazioni fumogene o gassose, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

- f) i sinistri di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- g) derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati;
- h) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali;
- i) i sinistri derivanti da atti di guerra, terrorismo e sabotaggio, scioperi e sommosse;
- j) conseguenti a ritardi nell'attivazione o ripristino dell'utenza
- k) derivanti da mancato avvio o interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali o commerciali o artigianali o agricole o di servizi, fatto salvo quanto previsto alla specifica estensione di garanzia;
- l) i danni alle opere in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- m) alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo, compresi i beni strumentali da lui utilizzati;
- n) alle cose trasportate su mezzi di trasporto, sotto carico/scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni;
- o) derivanti da impiego di mezzi di trasporto su rotaia.

Inoltre i danni da spargimento di acqua sono assicurati solamente se conseguenti ad una rottura di tubazioni e/o di condotte in genere. Restano pertanto esclusi i danni da allagamento dovuti ad esondazioni di fiumi, laghi, bacini e corsi d'acqua in genere, nonché quelli dovuti a rigurgito o insufficiente deflusso di acqua da parte della rete fognaria.

3.8 NOVERO DEI TERZI

Si prende atto tra le Parti che, ai fini dell'operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerate Terzi tutte le Persone, fisiche e giuridiche, ad esclusione dei dipendenti dell'Assicurato, nonché le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, in quanto già operativa la copertura R.C.O. Non sono altresì considerate Terze le società che - rispetto all'Assicurato - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. nonché gli amministratori delle stesse.

3.9 ESONERO DENUNCIA POSIZIONI I.N.A.I.L.

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL.

CONDIZIONI PARTICOLARI

3.10 RESPONSABILITA' PERSONALE DEI DIPENDENTI E NON

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutti i Dipendenti dell'Assicurato, dei Dirigenti, del Legale Rappresentante, Sindaci Revisori dei Conti, degli Amministratori nonché di altro Personale non a rapporto di dipendenza quale, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo: persone in rapporto di lavoro temporaneo, occasionale, prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate, borsisti, stagisti, tirocinanti, ricercatori, praticanti, lavoratori parasubordinati.

Pertanto si conviene che per tutte le persone non Dipendenti del Contraente/Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione, le garanzie valgono per i danni arrecati:

- a) alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;
- b) agli altri dipendenti del Contraente/Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n.1124 e ai lavoratori parasubordinati regolarmente assicurati secondo le disposizioni del D. Lgs. 38/2000, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O./I.

3.11 RESPONSABILITA' DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008

Si precisa che tale garanzia è operante:

- a favore dei dipendenti e delle persone incaricate dall'Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro per l'eventuale responsabilità civile personale loro derivante in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencati:
 - a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi;
 - b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione; con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
- in conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti.

3.12 COMMITTENZA GENERICA, INCLUSA GUIDA VEICOLI

L'assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici di lavori in genere, compresi lavori edili e/o inerenti macchinari od impianti, dai Dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

L'Assicurazione è prestata inoltre per i danni cagionati a Terzi dai prestatori d'opera dell'Assicurato in relazione alla guida di veicoli in genere, anche non a motore, purché gli stessi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero allo stesso locati, e l'uso di tali veicoli avvenga a scopo di servizio o per ordine o conto dell'Assicurato stesso.

La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

3.13 DANNI DA INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO

La garanzia comprende i danni a cose di Terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.

La garanzia comprende anche il risarcimento dei danni materiali direttamente cagionati a cose di Terzi dall'incendio delle sedi aziendali – e delle cose in esse contenute – ove si svolge l'attività descritta in polizza.

Restano esclusi dall'assicurazione i danni materiali a cose – compresi gli immobili e le loro pertinenze – che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione.

La presente estensione opera, nell'ambito del massimale per danni materiali stabilito in polizza e fino alla concorrenza dei limiti per sinistro e per anno assicurativo riportati nello schema riepilogativo a secondo rischio rispetto ai massimali previsti per lo stesso rischio da valide ed efficaci polizze incendio, altrimenti opererà a primo rischio.

3.14 PROPRIETA', CONDUZIONE, LOCAZIONE E SUB-LOCAZIONE

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione e/ uso a qualsiasi titolo, o destinazione di beni immobili in genere compresi, a titolo esemplificativo, fabbricati e relative pertinenze e/o dipendenze, a qualsiasi uso destinate o godute, anche da Terzi, ed anche se non utilizzate per l'esercizio delle attività assicurate, impianti, impianti sportivi e ricreativi nonché parchi gioco, parchi e giardini, strade, altri beni immobili a qualsiasi titolo detenuti ed a qualsiasi uso destinati, ivi comprese aree pubbliche e territorio in genere, nulla escluso né eccettuato.

La garanzia è altresì estesa:

- alla responsabilità civile derivante ai Terzi utilizzatori dei fabbricati di cui al precedente comma, purché non goduti ad uso industriale, commerciale, artigianale.
- alla responsabilità derivante ai terzi, ancorché soci dell'assicurato, nella loro qualità di proprietari di beni conferiti a qualsiasi titolo all'Assicurato per lo svolgimento delle proprie attività.

La garanzia comprende inoltre i lavori d'ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, sgombero e ripristino.

3.15 PROPRIETÀ ED USO DI MEZZI DI TRASPORTO E/O SOLLEVAMENTO

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'eventuale proprietà e dall'uso, in qualunque area, di qualsiasi mezzo di trasporto e/o sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta dal Contraente/Assicurato, ferme le esclusioni di cui al precedente art. 3.7.

3.16 COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE

La garanzia comprende, entro il limite stabilito, i danni a cose dei quali il Contraente/Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Terzi ed i Dipendenti a qualsiasi titolo per sottrazione, distruzione, deterioramento delle cose portate nell'Azienda, consegnate o non consegnate.

La presente estensione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute

3.17 COSE IN AMBITO LAVORI

La garanzia comprende i danni alle cose, inclusi i locali e relativi infissi, trovatisi nell'ambito di esecuzione di lavori e/o che per volume, peso o destinazione non possono essere rimossi, con esclusione dei danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si stanno eseguendo i lavori.

3.18 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

L'assicurazione comprende i danni ai mezzi di trasporto sotto carico/scarico e/o nell'ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

3.19 APPALTO, SUBAPPALTO ED A.T.I.

L'assicurazione vale anche quando il Contraente/Assicurato appalta o subappalta ad altre imprese, società, enti, consorzi o persone fisiche lavori e/o prestazioni di lavori e servizi in genere e quelli attinenti alla propria attività.

La presente garanzia non comprende la responsabilità civile personale delle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici dei lavori affidati dall'Assicurato, fermo restando il fatto che la garanzia rimane operante per la responsabilità che a qualunque titolo dovesse ricadere sull'Assicurato per fatto commesso dalle suddette imprese.

La garanzia è estesa anche al caso in cui l'Assicurato sia appaltatore o subappaltatore o partecipi, a qualunque titolo, ad Associazioni Temporanee d'Impresa. Limitatamente a questo ultimo caso la presente garanzia opera a II° rischio e/o per "Differenza in Condizioni" (D.I.C.) e/o per "Differenza di Limiti" (D.I.L.) rispetto alla polizza specificatamente sottoscritta dall' l'A.T.I..

Le imprese appaltatrici, subappaltatrici, i loro dipendenti e quanti a vario titolo operano per conto di suddette imprese, sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato/Contraente.

3.20 INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga di quanto previsto dal punto e) dell'Art. 3.7 "Esclusioni", la garanzia comprende i danni derivanti a terzi da contaminazione e/o inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite purché le cause siano di natura improvvisa ed accidentale e collegate all'attività dell'Assicurato.

3.21 COMODATO

La garanzia della presente polizza è operante anche per la responsabilità dell'Assicurato relativamente ai beni dati in comodato d'uso, leasing, locazione a terzi, esclusa, comunque, l'errata utilizzazione degli stessi.

3.22 DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITA'

La garanzia è valida anche per i danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato e/o ritardato inizio, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi esercitate da terzi purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

La garanzia si intende prestata in base a quanto previsto nella Scheda Scoperti - Franchigie - Limiti di risarcimento.

3.23 ULTERIORI PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA

A puro titolo meramente esemplificativo e senza che ciò possa comportare alcuna limitazione di sorta alla garanzia prestata con la presente polizza, fatta eccezione per i danni espressamente esclusi, resta inoltre precisato tra le Parti che questa assicurazione comprende l'eventuale responsabilità civile derivante all'Assicurato anche per:

- a) l'organizzazione e/o la partecipazione di manifestazioni, gite aziendali, attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, seminari, simposi, fiere, mostre, esposizioni e mercati ed altri eventi simili e/o affini, anche con esposizione e/o utilizzo di materiale proprio e/o di Terzi, visite ad impianti ed installazioni, proprie e di Terzi, corsi di aggiornamento sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà o in uso all'Assicurato con partecipazione di Terzi, compreso il rischio derivante dall'organizzazione di visite guidate o altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni, nonché concorsi ed iniziative culturali nelle scuole e non; l'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile derivante dalla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio degli stands e dei relativi impianti; tale garanzia si intende prestata anche per conto e nell'interesse di eventuali Terzi Enti organizzatori con rinuncia alla rivalsa nei loro confronti;
- b) la proprietà e/o la conduzione di asili e scuole private ad uso Aziendale con la precisazione che sono considerati Terzi anche i Dipendenti degli eventuali Enti che gestiscono dette strutture;
- c) la proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, cartelli e striscioni pubblicitari;
- d) l'installazione, la manutenzione, la posa in opera, la riparazione, le prove, i collaudi e le dimostrazioni presso Terzi di apparecchiature, impianti, macchinari e prodotti in genere;
- e) la manutenzione ordinaria e straordinaria di macchinari ed impianti;
- f) la gestione di mense, il servizio di ristorazione, compreso il rischio di somministrazione di cibi e/o bevande, anche se distribuiti da apparecchi automatici, anche se di proprietà di Terzi. Premesso che la gestione delle mense può essere affidata a Terzi, la presente assicurazione comprende la responsabilità che incombe ai Gestori e ciò indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato con rinuncia, da parte della Società, al diritto di rivalsa nei loro confronti;
- g) fatto dei suoi Dipendenti i quali usino, a scopo di servizio o per ordine e conto dell'Assicurato stesso, veicoli non a motore di sua proprietà (biciclette, velocipedi, etc.);

- h) la garanzia è estesa alla Responsabilità per danni occorsi ai veicoli di proprietà di Terzi e/o Dipendenti / Amministratori nelle sedi del Contraente negli spazi per il parcheggio e/o sosta sia interni che riservati al Contraente;
- i) i danni verificatisi a seguito di proprietà/conduzione di garage, depositi, distributori, impianti di carburante e colonnine di distribuzione ancorché utilizzati, occasionalmente, da persone non Dipendenti dell'Assicurato;
- j) danni a Terzi in occasione di scioperi, tumulti, e simili manifestazioni, delle persone di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere, avvenuti nelle sedi di lavoro;
- k) i danni arrecati a cose di proprietà dei Dipendenti, Amministratori, in occasione di lavoro o di servizio.
- l) l'esistenza di squadra antincendio;
- m) il servizio di vigilanza, anche effettuato con guardiani armati e cani;
- n) l'esistenza di laboratori, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture sia aeree che sotterranee, centrali di compressione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'Assicurato;
- o) i danni causati o subiti da strumenti, apparecchiature ed impianti di qualsiasi genere presi a noleggio ed utilizzati dall'Assicurato o da Terzi per conto di quest'ultimo;
- p) l'uso o la detenzione di apparecchi di radiodiagnostica nonché radiografia e radioscopia anche industriale;
- q) i danni causati a condutture ed impianti sotterranei;
- r) la responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.
- s) i danni causati da cedimento, franamento e vibrazione del terreno;
- t) il mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sulle recinzioni o sulle strutture poste a protezione dell'incolumità dei Terzi, nonché alla presenza di macchine, impianti od attrezzi e depositi di materiale in occasione di opere o lavori in luoghi aperti al pubblico;
- u) a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli "stabilimenti", ferme le esclusioni di cui al precedente art. 7;
- v) premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti, prestatori d'opera e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
- w) arrecati a Terzi in dipendenza delle opere da esso costruite, dopo che tali opere siano state compiute, purché il sinistro si verifichi in vigenza di polizza;

3.24 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel mondo intero, con esclusione dei territori di U.S.A. Canada e Messico.

L'Assicurazione R.C.O. vale per i sinistri che avvengono nel mondo intero.

3.25 ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora uno degli Assicurati abbia in corso di validità altra polizza di assicurazione così come indicato nell'allegato 1) le parti stabiliscono quanto segue:

- per quanto coperto di assicurazione sia dall'altra polizza già in essere, sia in base alla presente polizza, la Società risponderà soltanto per la parte di danno eccedente i massimali della polizza già

in corso e fino alla concorrenza di una somma pari alla differenza tra i massimali di garanzia previsti dalla presente polizza ed i massimali previsti dal citato contratto in corso;

- per quanto escluso dalla polizza già in essere ma coperto di assicurazione in base alla presente polizza, la Società risponderà per l'intero danno e fino alla concorrenza dei massimali previsti dalla presente polizza.

- In caso di sospensione totale o parziale, annullamento o modifiche che riducano la portata della polizza già in corso presso l'altra Compagnia, l'Assicurato è impegnato a darne comunicazione alla Società entro 30 giorni da quando tale sospensione e annullazione o modifica si è verificata; La Società, valutata la nuova situazione creatasi, potrà modificare il premio pattuito in polizza. Fino a quando l'assicurato non avrà accettato il nuovo premio e perfezionato l'atto di variazione emesso dalla Società, e comunque in caso di mancata comunicazione, la polizza spiegherà i suoi effetti come se la sospensione od annullamento o modifica sopra richiamata non si fossero verificate;

- La Società non risponderà in alcun caso di danni non coperti di assicurazione in base alla presente polizza, siano essi coperti o meno di garanzia dall'altra polizza già in essere.

3.26 TABELLE INDICATRICI, PENSILINE DI FERMATA

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di cartelli, insegne, pensiline di sosta per attesa mezzi aziendali, etc..

3.27 DANNI CAUSATI DAI NON DIPENDENTI CHE PARTECIPANO AI LAVORI

L'assicurazione comprende i danni provocati da persone della cui opera il Contraente si avvalga, pur non essendo in rapporto di dipendenza.

La garanzia è operante a condizione che, dal fatto del non dipendente discenda al Contraente una responsabilità ai sensi dell'Art. 2049 C.C. .

3.28 DANNI SUBITI DAI NON DIPENDENTI CHE PARTECIPANO OCCASIONALMENTE AI LAVORI

Sono considerati terzi le persone che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, partecipino comunque occasionalmente ai lavori oggetto dell'assicurazione o della cui opera il Contraente si avvalga.

3.29 CARRELLI E MACCHINE OPERATRICI

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o uso di macchine operatrici, autoscale, carrelli elevatori, mezzi meccanici ed impianti in genere, nessuno escluso, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della Legge sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli.

3.30 DANNI A VEICOLI IN CONSEGNA E CUSTODIA

La garanzia viene estesa ai danni subiti dai veicoli in consegna e custodia, purché avvenuti all'interno dei parcheggi custoditi gestiti dal Contraente compresi i danni da incendio, furto ed atti vandalici, sempreché risulti da verbale di constatazione del danno, redatto dal personale dell'Assicurato prima dell'uscita del mezzo dal parcheggio.

La garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% e un minimo non indennizzabile di € 1.000,00, per sinistro.

Massimo risarcimento € 40.000,00 per sinistro e per anno.

La presente garanzia opera a secondo rischio in caso di esistenza di ulteriori coperture.

3.31 PROPRIETA' E GESTIONE PARCHEGGI E AREE DI SOSTA

La garanzia viene estesa alla Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o conduzione di parcheggi pubblici e/o aree di sosta.

3.32 DANNI DERIVANTI DA DISINFESTAZIONI

La garanzia viene estesa alla Responsabilità Civile derivante dalle operazioni di disinfestazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici.

SCHEDA RIEPILOGATIVA SCOPERTI – FRANCHIGIE - LIMITI DI RISARCIMENTO
--

GARANZIE PRESTATE	LIMITI DI INDENNIZZO =====	SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
Franchigia per ogni sinistro		Franchigia frontale € 1.000,00 - salvo franchigie e scoperti superiori previsti nelle specifiche Condizioni
Art.	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
3.13	Danni da incendio esplosione scoppio € 500.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per anno assicurativo	€ 1.000,00 per sinistro
3.16	Cose consegnate e non consegnate € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.000,00 per sinistro
3.18	Carico e Scarico € 250.000,00 per sinistro e per anno	€ 1.000,00 per sinistro
3.20	Inquinamento accidentale € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.000,00 per sinistro
3.22	Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	10% con il minimo di € 2.500,00 e massimo di € 25.000,00
3.23 a)	Organizzazione Manifestazioni € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.000,00 per sinistro
3.23 k)	Danni a cose di proprietà dei Dipendenti e degli Amministratori € 5.000,00 per persona con il massimo di € 50.000,00 per anno	€ 1.000,00 per sinistro
3.23 q)	Condutture ed impianti sotterranei € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	10% con il minimo di € 1.500,00 e massimo di

€ 50.000,00

3.23 r)	Scavo e Reinterro	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	10% con il minimo di € 1.500,00
3.23 s)	Cedimento, franamento e vibrazione del terreno	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	10% con il minimo di € 1.500,00 e massimo di € 50.000,00

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

DICHIARAZIONE

Ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Pagamento del premio
- Foro competente
- Durata del contratto – Rinnovo
- Recesso per sinistro
- Esclusioni
- Coassicurazione e delega
- Obbligo del Contraente/Assicurato in caso di sinistro
- Rendiconto

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

<p align="center">OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L.N. 136/2010</p>
--

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO
